



TRIBUNALE DI BOLOGNA
Sezione Protezione Internazionale

R.G. n. 10143-1 /2023

Il Giudice designato,

letto il ricorso e letta la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento della Commissione Territoriale impugnato, che ha rigettato la richiesta di protezione per manifesta infondatezza, provenendo il ricorrente da Paese di origine sicuro e in ragione della non attinenza dei motivi posti alla base dell'espatrio con la protezione internazionale;

tenuto conto che, relativamente alle ipotesi di manifesta infondatezza, nonostante il richiamo operato dall'art. 28-bis, d.lgs. n. 25/2008 (anche) all'art. 28-ter, d.lgs. n. 25/2008, si deve ritenere che l'adozione di una decisione di manifesta infondatezza non debba necessariamente conseguire allo svolgimento di una procedura accelerata. Ed infatti, in forza del richiamo operato dall'art. 32, co. 1, lett. b-bis), d.lgs. n. 25/2008 all'art. 28-ter, piuttosto che all'art. 28-bis, d.lgs. n. 25/2008, come era previsto prima dell'adozione del d.l. n. 113/2018, si può ritenere che la Commissione territoriale possa adottare una decisione di manifesta infondatezza indipendentemente dall'applicazione al caso concreto della procedura accelerata, con la conseguenza che non tutte le domande dichiarate manifestamente infondate ai sensi dell'art. 32, co. 1, lett. b bis) sono adottate all'esito di una procedura accelerata. La distinzione tra le due ipotesi è di fondamentale importanza: soltanto le decisioni di manifesta infondatezza adottate a seguito dell'applicazione della procedura accelerata prevista dall'art. 28-bis, d.lgs. n. 25/2008 sottostanno al regime del dimezzamento dei termini per la formulazione del ricorso giurisdizionale, in forza del richiamo operato dall'art. 35-bis, co. 2, ultimo periodo. Mentre l'art. 35-bis, co. 3, lett. c), esclude l'efficacia sospensiva automatica della presentazione del ricorso in tutte le ipotesi di domanda manifestamente infondata, indipendentemente dal fatto che sia stata o meno adottata all'esito di una procedura accelerata;

ritenuto pertanto, in conclusione, che se è stata adottata decisione di manifesta infondatezza a seguito di procedura accelerata si applica il dimezzamento dei termini per impugnare e la decisione è immediatamente esecutiva; se invece si adotta decisione di manifesta infondatezza senza l'adozione della procedura accelerata non si applica il dimezzamento dei termini per impugnare ma la decisione è comunque immediatamente esecutiva;

vista la documentazione prodotta, dalla quale si evince lo svolgimento da parte dell'istante di attività lavorativa a tempo determinato con contratto che reca la scadenza del 29.2.2024;

ritenuto che, anche a seguito dell'ultimo intervento normativo sull'art. 19 TUI (D.L. nr. 20 del 2023) dal momento che il principio di non respingimento riguarda varie ipotesi, non ultime quelle dell'esigenza di rispetto della vita privata risultante dagli obblighi costituzionali ed internazionali assunti dallo Stato Italiano (tra cui rientra la CEDU), obblighi che sono espressamente richiamati dall'art. 19 comma 1.1. prima parte nel suo rinvio all'art. 5, comma 6 del medesimo TUI, non intaccato dalla riforma menzionata;

ritenuti pertanto, ad una valutazione tipica di tale fase cautelare, sussistenti i presupposti per concedere la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato;

P.Q.M.

Visto l'art. 35 bis del d. lgs. n. 25/08

SOSPENDE l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato;

AVVISA le parti che entro cinque giorni dalla comunicazione del presente provvedimento possono depositare note difensive ed entro cinque giorni successivi alla scadenza del termine che precede, note di replica;

SI RISERVA di provvedere a confermare, modificare o revocare il presente decreto nel caso in cui le parti si siano avvalse della suddetta facoltà.

Manda alla cancelleria per la notifica alle parti del presente provvedimento e ai convenuti dell'istanza di sospensione.

Bologna, 01/08/2023.

IL GIUDICE (Dott.ssa Rada V. Scifo)